

Nomina di competenza della Regione Piemonte di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea di Caraglio, di cui uno individuato quale Presidente dell'Organo Consiliare e della Fondazione medesima. Presentazione delle candidature.

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39 recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti fra la Regione e i soggetti nominati" e s.m.i. e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione Artea di Caraglio, la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale, deve procedere alla nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui uno individuato quale Presidente dell'Organo Consiliare e della Fondazione medesima.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto della Fondazione "il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, così designati:

a) tre componenti, di cui uno individuato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, designati dal Fondatore Promotore mediante atto deliberativo della Giunta Regionale, assunto a seguito di procedura ad evidenza pubblica (...).

In virtù del comma 2 del medesimo articolo, "i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza in materia di organizzazione e gestione nel settore delle attività culturali o nel campo dell'amministrazione aziendale".

In forza dell'art. 6, comma 2, dello Statuto, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati.

In base alla Legge n. 122/2010, art. 6, comma 2, i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

La scelta dei nominativi, una volta acquisite le candidature degli interessati, avrà luogo nel rispetto dei criteri di carattere generale assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44 – 29481 del 28.02.2000 "Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/95, sentita la Commissione consultiva per le nomine". Tali criteri consistono "prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificamente riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi".

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire alla Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo (Via Bertola, 34 – 10122 Torino) entro il termine ultimo e perentorio delle ore 24.00 di venerdì 3 novembre 2017, apposita domanda corredata del curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

- a) oltre ai dati anagrafici, i requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titolo di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti;
- f) dichiarazione di inesistenza di eventuali inconferibilità e incompatibilità e/o cause ostative o l'impegno a rimuovere le incompatibilità;
- g) di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;
- h) di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.R. n. 17/2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione;

- i) di aver preso atto di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7.8.2012 n. 135, da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124 del 2015;
- j) di essere consapevole delle sanzioni penali – nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti – richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il modello predisposto dal Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, allegato alla presente comunicazione.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina e le seguenti dichiarazioni:

- di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio, né condanne definitive e di non avere carichi pendenti (in caso affermativo occorre specificare quali condanne/carichi pendenti);
- di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 39 del 23 marzo 1995 e s.m.i. (in caso affermativo occorre specificare quali casi di incompatibilità).

Le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 " nonché le ulteriori istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al citato decreto, sono contenute nell'Informativa allegata al Modello di candidatura.

Si dà, inoltre, informazione dei limiti di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7.8.2012 n. 135, da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124 del 2015 e che si riporta integralmente:

Art. 5

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

1.All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 della Legge 114/2014, le parole da "a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione".**

2.Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'istanza di candidatura deve essere:

- a. Inviata a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, all'indirizzo:
Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport,

Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo (Via Bertola n. 34 – 10122 Torino).

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sulla busta deve essere indicato il riferimento: **Candidatura per la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea di Caraglio, di cui uno individuato quale Presidente dell'Organo Consiliare e della Fondazione medesima.**

ovvero

- b. inviata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it

E' necessario che l'istanza di candidatura inviata tramite PEC sia sottoscritta con firma digitale valida al momento della ricezione.

In alternativa all'istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC:

- copia scansionata di istanza con firma autografa dell'istante autenticata da un pubblico ufficiale;**
- oppure copia scansionata di istanza con firma autografa dell'istante con in allegato**
- copia (non autenticata) di un documento valido di identità dell'istante.**

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere indicato il riferimento : Candidatura per la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea di Caraglio, di cui uno individuato quale Presidente dell'Organo Consiliare e della Fondazione medesima."

Non saranno esaminate le candidature inviate oltre le ore e la data sopra indicate o inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate, prive della sottoscrizione della domanda, o, quando richiesto, prive della copia del documento di identità in corso di validità, non corredate del curriculum professionale, prive di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti.

Non è ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali.

Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l'assenza (o la presenza) di condanne penali o di carichi pendenti, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. in parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin d'ora che, rispetto ai nominati, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse si procederà d'ufficio a informare l'Autorità penale ferma rimanendo la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattati in ottemperanza agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Si evidenzia, altresì, che ai sensi della L.R. n. 17 del 27 dicembre 2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione Piemonte", i soggetti nominati ai sensi della L.R. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, L.R. n. 17/2012).

Ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 7, il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, presso la Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

I moduli necessari per la presentazione delle candidature, così come ogni altra informazione, potranno essere richiesti al Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, con sede in Via Bertola n. 34, Torino (tel. 011/432.3587) e sono altresì reperibili sul sito:

<http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/home.html>.

Il Presidente della Regione
Sergio Chiamparino

